

Ordinanza sull'allevamento di animali (OAlle)

Modifica del 21 maggio 2014

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 31 ottobre 2012¹ sull'allevamento di animali è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 144 capoverso 2, 146, 147a capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 1998² sull'agricoltura,

Titolo prima dell'art. 5

Sezione 2: Riconoscimento di organizzazioni e imprese di allevamento

Art. 5 cpv. 3

³ Un'organizzazione per la realizzazione di progetti per la conservazione delle razze svizzere è riconosciuta se:

- a. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b, c e j; o
- b. soddisfa i requisiti di cui al capoverso 1 lettere b e j e nei suoi statuti o nell'atto costitutivo è esplicitamente sancita la conservazione delle razze svizzere minacciate.

Art. 15 cpv. 2 lett. c e g nonché cpv. 7 e 8

² I contributi sono i seguenti:

- c. 5 franchi per ogni analisi di un campione di latte con il metodo ICAR A4
- g. 1 franco per ogni prima diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute con il metodo ICAR

¹ RS 916.310

² RS 910.1

⁷ Il contributo versato per ogni campione di latte di cui al capoverso 2 lettera c è calcolato in base al numero di campioni di latte per il quale è stata presentata una domanda moltiplicato per l'aliquota di cui al capoverso 2 lettera c, meno la somma dei contributi per prime diagnosi secondo il capoverso 2 lettera g diviso per il numero di campioni di latte.

⁸ Per animale e periodo di riferimento sono assegnati contributi per un massimo di tre prime diagnosi nel quadro dell'esame dello stato di salute.

Art. 22 cpv. 4

⁴ Le misure zootecniche possono essere computate soltanto per gli animali il cui proprietario durante l'anno di contribuzione è membro attivo (membro individuale o collettivo) dell'organizzazione di allevamento riconosciuta ed è domiciliato in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein.

Art. 23 cpv. 1bis

^{1bis} Alle organizzazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 lettera b sono assegnati al massimo 150 000 franchi l'anno.

II

L'allegato 1 è modificato come segue:

N. 1

Art. 15	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
...		
Esami della produzione di carne	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Esami dello stato di salute	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

N. 3

3. Allevamento di suini

Art. 17	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico	Effettivo medio di animali iscritti nel libro genealogico nei giorni di riferimento: 31 dicembre, 31 marzo, 30 giugno e 30 settembre	15 dicembre
Esami nell'azienda	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Esami in una stazione	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

Art. 17	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Esami nell'azienda concernenti l'odore di verro	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Infrastruttura necessaria alla realizzazione degli esami in una stazione, al rilevamento e alla valutazione dei dati relativi alla fecondità e alla macellazione, alla determinazione dei caratteri-traccia genotipici e alla pubblicazione e divulgazione dei risultati zootecnici	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

N. 4 Titolo della colonna

Art. 18	Giorno di riferimento/ periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
---------	--	--

N. 7

7. Allevamento di api mellifere

Art. 21	Periodo di riferimento	Termine per la presentazione della domanda
Animali iscritti nel libro genealogico (regina)	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Determinazione della purezza	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Esame funzionale nell'apiario sperimentale con campione conosciuto e con campione reso anonimo e stima dei valori genetici	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre
Stazione di fecondazione A e B	1° dicembre–30 novembre	15 dicembre

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2014.

21 maggio 2014

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

